



N. 138 - novembre 2016

A.S. n. 2566 Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne

Il contenuto

Il disegno di legge, già approvato (in sede legislativa) dall'altro ramo del Parlamento, si compone di un solo articolo.

Tale disposizione interviene sull'art. 609-septies del codice penale:

- ✓ modificandone il primo comma, per **escludere** il delitto di **atti sessuali con minorenne** (art. 609-*quater* c.p.) dal catalogo dei reati punibili a **querela** della persona offesa. Il reato in questione diviene così -in ogni caso- **procedibile d'ufficio**.
- ✓ abrogandone il quarto comma, numero 5, il quale, prevedendo la procedibilità d'ufficio quando gli atti sessuali coinvolgono un minore di età inferiore a 10 anni, risulta essere ormai superfluo.

L'art. 609-*quater* del codice penale disciplina il **delitto di atti sessuali con minorenne**, in base al quale gli atti sessuali compiuti **da un adulto su un minore consenziente** o **tra minori consenzienti**, sono così puniti:

- reclusione da 5 a 10 anni (la stessa pena prevista per la violenza sessuale), quando l'atto sessuale è commesso nei confronti di persona che abbia compiuto gli anni dieci ma non ancora **gli anni quattordici** (*primo comma*, n. 1). Il delitto è punibile a **querela** della persona offesa (art. 609-septies, *primo comma*); (Cass. III, 24.02.2012, n. 7367)

- reclusione da 5 a 10 anni, quando l'atto sessuale è commesso nei confronti di persona che **non ha ancora compiuto 16 anni**, della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza (*primo comma*, n. 2). Il delitto è punibile **d'ufficio** (art. 609-septies, *quarto comma*, n. 2);
- reclusione da 7 a 14 anni, quando l'atto sessuale è commesso nei confronti di persona che **non ha ancora compiuto 10 anni** (*quinto comma*). In questo caso il delitto è procedibile **d'ufficio** (art. 609-septies, *quarto comma*, n. 5);
- reclusione da 3 a 6 anni, quando l'atto sessuale è compiuto (sempre al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 609-bis) con persona minore che ha **compiuto gli anni 16**, dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, o dal tutore ovvero da altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione (*secondo comma*). Il delitto è punibile **d'ufficio** (art. 609-septies, *quarto comma*, n. 2);

Non sono punibili gli atti sessuali compiuti da un minorenne con un altro minorenne consenziente che abbia compiuto 13 anni, sempre che la differenza di età tra i soggetti non sia superiore a 3 anni (*terzo comma*).

In ogni caso, il *quarto comma* dispone che nei casi di minore gravità la pena sia diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Se l'atto sessuale è compiuto con un **minore che ha compiuto 14 anni** e se il consenso all'atto sessuale è legato ad un **corrispettivo in denaro, o altra utilità**, anche solo promessi, si applica la pena prevista dall'art. 600-bis, secondo comma, c.p., per il **delitto di prostituzione minorile**: reclusione da 1 a 6 anni e multa da 1.500 a 6.000 euro. E per il delitto di prostituzione minorile la procedibilità è **d'ufficio** (art. 50 c.p.p.).

Finalità dell'intervento legislativo è quella di assicurare una più completa tutela ai minori vittime di abusi sessuali; a ben vedere, infatti, quando vittima del reato di atti sessuali con minorenne è un **minore di età compresa tra 10 e 14 anni**, il delitto è procedibile a querela, con tutte le **difficoltà** ed i ritardi

connessi all'esercizio del diritto di querela da parte di un minorenne.

Si ricorda, infatti, che in base all'art. 120 del codice penale, per i minori degli anni 14 il diritto di querela è esercitato dal **genitore o dal tutore** (tra i 14 e i 18 anni, invece, i minori possono procedere da soli). L'art. 121 c.p. specifica che al minore degli anni 14 può essere **nominato un curatore speciale**, per esercitare il diritto alla querela, se non si rintraccia qualcuno che abbia la rappresentanza del minore o se colui che esercita la rappresentanza è in conflitto di interessi con il minore stesso. In base all'art. 338 del codice di procedura penale, alla nomina del curatore speciale provvede il giudice per le indagini preliminari, su proposta del pubblico ministero.

a cura di Carmen Andreuccioli

L'ultima nota breve:

[*Proposta di inchiesta parlamentare Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 \(Doc. XXII n. 5-A\) n. 137 novembre 2016*](#)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

progetto grafico the washing machine

www.senato.it